

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2696}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, MIOTTI CARLI AMALIA, ANSELMI TINA, BOFFARDI INES, CATTANEO PETRINI GIANNINA, MARTINI MARIA ELETTA, CORTESE, DE MARIA, PISANU, MANCINI VINCENZO, ALLOCCA, IANNIELLO, RICCIO STEFANO, SALIZZONI, SANTUZ, LAFORGIA, SALVATORI, PATRIARCA, EVANGELISTI, DEL DUCA, CAROLI, REVELLI, BORRA, MANCINI ANTONIO, BOVA, GRASSI BERTAZZI, BIANCHI FORTUNATO, MARCHETTI, PAVONE, STORCHI, ZURLO, PUMILIA, DI LEO, SINESIO, BARDOTTI, FELICI, TRAVERSA, CAPRA, AIARDI, AMODIO, ANDREONI, ANTONIOZZI, ARMANI, BERNARDI, BIANCO, BODRITO, BORTOLANI, CANESTRARI, CAIAZZA, CATTANEI, CAVALIERE, CRISTOFORI, CUMINETTI, DE LEONARDIS, de MEO, ERMINERO, FIORET, GARGANI, GIORDANO, IOZZELLI, LOBIANCO, LOSPINOSO SEVERINI, LUCCHESI, MAGGIONI, MANTELLA, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, MATTEINI, MATTARELLI, MAZZOLA, MONTI MAURIZIO, MORINI, OLIVI, ORSINI, PERRONE, PEZZATI, RUSSO FERDINANDO, SANZA, TANTALO, URSO GIACINTO, VECCHIARELLI, ZOLLA, MARINO, MAZZARRINO, SBOARINA, REALE GIUSEPPE, SGARLATA, SISTO, CIAFFI, ARMATO, BOTTA, CABRAS, CASTELLUCCI, CORA, DEGAN, ELKAN, FONTANA, NEGRARI, PICA, PREARO, SEMERARO, STELLA, BELCI, RENDE, ISGRO', AMADEO, RAUSA, LETTIERI, DRAGO, TURNATURI, URSO SALVATORE, CASTELLI

Presentata il 25 gennaio 1974

Norme transitorie riguardanti il personale docente dell'università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che si intende risolvere con la presente proposta di legge appare di immediata comprensione ed emerge dall'esigenza di attuare equamente lo spirito innovativo proprio del decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973 recante misure urgenti per l'università.

L'attuale proposta di legge, infatti, intende provvedere, con immediatezza ed equità, alla risoluzione del problema riguardante il

personale docente universitario in possesso della maturità a cattedra; problema che, in sede di conversione del predetto decreto-legge, non ha potuto essere affrontato adeguatamente per i noti limiti di tempo.

La presente proposta di legge si inserisce nell'indirizzo politico che caratterizza le misure urgenti per l'università, con l'intendimento di apportare un contributo tecnico migliorativo delle stesse.

Occorre in effetti integrare la normativa già adottata disponendo che, nell'ambito della nuova sistemazione del personale docente, sia equamente considerata e disciplinata la posizione dei professori incaricati e degli assistenti ordinari che abbiano conseguito la maturità didattica e scientifica in un concorso a cattedra universitaria.

Come è ampiamente noto, tra i professori incaricati che sono stati stabilizzati dal decreto-legge e tra gli assistenti ordinari con maggiore anzianità di servizio, vi sono alcuni docenti che hanno conseguito la maturità a cattedra; questi, in grandissima parte, non hanno potuto entrare nel ruolo di professore straordinario, perché negli ultimi anni sono stati bloccati i concorsi. Pertanto, nel momento in cui s'intende realizzare ed avviare un nuovo assetto dell'università, sarebbe del tutto inspiegabile mantenere il disconoscimento della carriera universitaria di chi ha raggiunto anche il livello della maturità a cattedra.

Non è il caso di soffermarsi sulle varie considerazioni tecniche, scientifiche e politiche che sollecitano l'adozione di un provvedimento capace di colmare la lacuna della normativa urgente in merito alla sistemazione di quei docenti che siano anche maturi a cattedra.

È sufficiente richiamare alcuni dati sottoposti all'attenzione dell'opinione pubblica sia da parte delle forze politiche sia da parte di molti professori ordinari che hanno rivolto un appello alle Camere sia da parte di quei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che si sono ufficialmente occupati del problema.

Nella legislazione universitaria la dichiarazione di maturità a cattedra universitaria ha ricevuto un preciso riconoscimento giuridico con l'articolo 9, secondo comma, lettera b) del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, che la considerò titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario, fornendo così una veste giuridica alla prassi universitaria che si era andata formando e che viene seguita tuttora. Successivamente la maturità a cattedra è stata ulteriormente riconosciuta dall'articolo 1, primo comma, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, come requisito giuridico che dà diritto ad una retribuzione più elevata rispetto ai docenti privi di maturità. Il Consiglio di Stato dichiarò che, a seguito di tali leggi, sussiste « un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la declaratoria di maturità in un concorso

universitario »; si veda in tal senso la decisione n. 114 del 23 marzo 1949 della IV sezione. Inoltre, secondo l'articolo 9, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349, la maturità rappresenta il titolo giuridico che garantisce l'assistente ordinario dal pericolo di cessare dall'ufficio in relazione alle esigenze della ricerca scientifica; infine, l'articolo 17, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, dispone che la maturità costituisce il titolo giuridico idoneo per ottenere la ricostruzione di carriera.

Nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, d'altra parte (sin dalla decisione n. 399 del 18 luglio 1938, della VI sezione) alla maturità fu riconosciuta un'incontestabile rilevanza giuridica, sino al punto che gli « ex-ternati » (i quali invece sono stati immessi in ruolo con la normativa oggi vigente) sono equiparati ai « maturi ».

Se si tiene conto di tale legislazione e della ricordata giurisprudenza si deve allora prendere atto che, in base alla normativa costituzionale, si realizza una violazione del principio di eguaglianza, specie quando nel testo legislativo risultano considerate solo le posizioni di alcuni soggetti, che non sono chiaramente sovraordinati rispetto ai « maturi » (come per esempio gli « ex-ternati » e gli « aggregati »).

Sul piano politico, in ultimo, si deve ricordare che nel precedente periodo del Governo di centro-sinistra, il disegno di legge n. 612 si preoccupò di fornire un minimo di tutela alla posizione dei « maturi » (articolo 37).

Per questi motivi e per gli altri che si esporranno, riteniamo di dover proporre la adozione di un atto di giustizia perché non venga cancellato un titolo scientifico acquisito in un concorso universitario.

Il problema più ampio, che riguarda tutti i maturi (anche quelli che non sono in servizio), si potrà risolvere nel tempo con la futura riforma, però nell'immediato non si può dimenticare la posizione di quei professori incaricati e di quegli assistenti ordinari ai quali è stata conferita la maturità a cattedra; essi, infatti, sono in possesso di un titolo che li differenzia dagli altri professori ed assistenti che non lo hanno e quindi sarebbe ingiusto dimenticarlo e trattarli tutti alla stessa maniera; in questo senso si sono espressi molti professori ordinari con l'appello che abbiamo ricordato.

Ciò premesso, con l'attuale proposta di legge, limitando l'attenzione solo al personale docente che è in servizio presso l'università

si può operare la necessaria selezione tra i maturi; infatti, si può dare spazio alla valutazione fondata sull'anzianità, sull'effettiva attività prestata e sul giudizio delle facoltà.

Il riconoscimento in favore dei « maturi » è stato unanime negli ambienti più informati e sensibili al problema; ciò anche attraverso le dichiarazioni di personalità del Governo apparse sulla stampa. Inoltre, la Commissione affari costituzionali, ebbe già modo di richiamare l'attenzione della Camera sull'opportunità di risolvere il problema dei « maturi ».

È necessario quindi approntare una soluzione ragionevole, equilibrata e capace di eliminare la discriminazione lamentata da più parti.

Per quanto riguarda alcune obiezioni che sono state prospettate, esse sono facilmente superabili: quando per esempio si sente dire che non tutte le Commissioni hanno dato la maturità, la risposta è ovvia: evidentemente vuol dire che non c'erano altri maturi oltre i primi tre che sono stati ternati; in verità, un fatto è incontestabile: se in ogni concorso vi sono stati i vincitori (e cioè i « ternati »), questi sono stati senza dubbio riconosciuti e dichiarati idonei a ricoprire il posto (e cioè « maturi »); tanto è vero che, quando tra numerosi candidati, quelli degni di essere dichiarati maturi erano meno di tre, i vincitori sono stati in numero inferiore a tre; cioè in sostanza in tanto esiste un vincitore di concorso in quanto egli sia contemporaneamente maturo. D'altra parte la normativa vigente ha sistemato gli aggregati superando un'analoga obiezione: in effetti i concorsi di aggregato non sono stati banditi da tutte le facoltà né per tutte le discipline; si è verificata cioè una disparità di trattamento, addirittura, nella possibilità di prendere parte ad un concorso e ciò, spesso, per il giudizio discrezionale di una facoltà. La verità è che queste sottili distinzioni non possono diventare un comodo alibi per coprire un'ingiusta omissione.

Lo stesso si deve dire per altre obiezioni: quando per esempio si dice che i maturi sono 2.000 o 3.000, si deve rispondere che si vuole giocare sull'equivoco; in effetti non il numero dei maturi, ma le dichiarazioni di maturità sono circa tremila a partire dal 1948; però si deve chiarire che alcuni docenti hanno due o tre maturità, molti altri hanno vinto i successivi concorsi a cattedra, alcuni sono diventati aggregati, altri infine non esistono più; restano quindi appena un migliaio di maturi, se si considerano — come si deve —

solo i professori incaricati e gli assistenti ordinari in servizio; questi dati sono confermati dalle dichiarazioni fornite alla stampa da alcune personalità del Governo.

Di fronte a questi argomenti, non si può ricorrere ad un'altra inconsistente obiezione: dicendo che i maturi non hanno uno status giuridico; qui infatti non stiamo parlando dei « maturi » in astratto, ma solo dei professori incaricati e degli assistenti ordinari che siano anche maturi. È evidente che se non si vuol cogliere questa chiara precisazione, si intende commettere un atto punitivo in danno di chi ha dedicato e dedica la sua vita all'università, raggiungendo un grado così elevato di qualificazione e considerazione scientifica. Non è poi il caso di ripetere quanto già detto per dimostrare che la « maturità » non solo ha un suo fondamento legislativo ma costituisce anche un indiscutibile titolo giuridicamente rilevante.

Né vale dire che nella normativa vigente vengono presi in considerazione solo i vincitori di concorso, perché anche in questo caso si tratta di un equivoco verbale; in realtà non è possibile dare riconoscimenti legislativi ai vincitori di un qualsiasi concorso di natura universitaria; qui si tratta di far ricoprire una cattedra universitaria e gli aggregati, per esempio, non hanno mai vinto un concorso a cattedra; essi hanno vinto un concorso del tutto diverso, nel quale è mancato un giudizio comparativo; ci sono, anzi, aggregati, che hanno partecipato anche ad un concorso a cattedra e non hanno conseguito la maturità; la situazione che si può determinare in un caso siffatto diventa paradossale: in effetti, quegli aggregati che, avendo partecipato ad un concorso a cattedra, non furono dichiarati maturi, oggi, venendo promossi legislativamente, possono addirittura giudicare quegli altri docenti che, dichiarati invece maturi, ebbero nel medesimo concorso a cattedra, un giudizio superiore. In verità, se l'immissione in ruolo degli aggregati è giusta e trova giustificazioni nel carattere urgente del provvedimento, si deve allora con eguale urgenza provvedere in favore di chi sia stato dichiarato maturo a ricoprire una cattedra; solo così si realizza pienamente ed equamente lo spirito innovativo del decreto-legge che, evidentemente, avendo ampliato legislativamente il numero dei cattedratici, intende dare riconoscimento non alla vincita di un qualsiasi concorso ma al possesso di quei titoli didattici e scientifici riconosciuti e conseguiti in sede concorsuale, come dimostra appunto il « recupero » dei « ternati scaduti ».

Quanto alla copertura finanziaria non sussiste alcun problema, perché la sistemazione dei maturi avviene nell'ambito dei posti in organico vacanti e dei posti nuovi istituiti con il decreto-legge n. 580.

La presente legge, per altro, contribuirà ad una riduzione delle spese gravanti sul bilancio statale, perché molti concorsi verranno sfoltiti; i maturi incaricati dovranno lasciare gli incarichi ricoperti; gli assistenti ordinar

lasceranno i posti di ruolo ricoperti, che potranno quindi essere utilizzati per gli assistenti soprannumerari, riducendo così l'onere oggi gravante sul bilancio statale.

La necessità di approvare urgentemente l'attuale proposta di legge discende sia dalle considerazioni di equità sopra svolte sia dalla esigenza di eliminare inutili tensioni ed agitazioni nel mondo universitario italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I professori incaricati e gli assistenti ordinari, dichiarati maturi in un concorso a cattedra universitaria, espletato anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e che si trovino alla stessa data in servizio presso una facoltà o scuola universitaria, sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio.

L'inquadramento dei predetti avverrà con le modalità previste dall'articolo 3 del predetto decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.